

Relazione illustrativa del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024

Schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo

Relazione illustrativa

Sullo schema di decreto legislativo, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 novembre 2023:

- la Conferenza unificata, in data 20 dicembre 2023, ha sancito l'intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023;
- le competenti Commissioni parlamentari del Senato (5[^] Bilancio e 6[^] Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni e condizioni;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Titolo I

Disposizione in materia di accertamento tributario

Art. 1 – Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione

Si rende necessario un intervento di coordinamento del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, con il quale è stata data attuazione ai principi di cui agli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n.

111. Sulla base di tali disposizioni è stato introdotto, nella legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis rubricato principio del contraddittorio.

Tale principio garantisce il diritto del destinatario dell'atto di esporre le sue difese, completare l'istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell'amministrazione finanziaria, in adempimento dell'articolo 97 della Costituzione, di aggiornare l'istruttoria "*aprendo una finestra*" sulle eventuali allegazioni dell'interessato, che è il soggetto più vicino all'oggetto da accertare.

L'accertamento con adesione costituisce, invece, uno strumento di definizione del procedimento, concordato, ed è pertanto un modo alternativo di definizione, fondato sulla prognosi di fondatezza di atti e difese.

Per effetto dell'introduzione in via generalizzata dell'istituto del contraddittorio, e in particolare per effetto della previsione della partecipazione al contribuente, in via preventiva, dello schema di atto quale snodo indefettibile della sequenza procedimentale (presidiato dalla sanzione di annullabilità dell'atto), nel nuovo impianto regolatorio, di norma, non residuano ipotesi di "inviti" ad aderire confezionati al di fuori e dopo il suddetto passaggio procedimentale (men che meno possono esserci avvisi di accertamento non preceduti dal contraddittorio e dunque dall'invito), con l'eccezione della fattispecie di cui al nuovo articolo 5-quater del d.lgs. n. 218 del 1997 citato e dei casi dei controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di urgenza e di pericolo per la riscossione.

Con il **comma 1 dell'articolo 1** viene, pertanto, operato tale coordinamento, quanto al citato decreto legislativo n. 218, del 1997, procedendo lungo le seguenti, necessitate, direttrici, tenuto anche conto delle osservazioni di cui alla lett. a) del parere della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, volte a rimodulare la disciplina procedimentale dell'accertamento con adesione, pure con

riguardo alla tempistica, distinguendola da quella prevista per il contraddittorio preventivo dall'art. 6-bis della legge n. 212 del 2000.

Premesso che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno portata innovativa in relazione agli atti di recupero atti riferiti ai crediti inesistenti, secondo la definizione recata dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, atteso che - quanto agli avvisi di recupero di tali crediti - la norma offre al contribuente la possibilità di definire in adesione o in acquiescenza la pretesa con una riduzione a 1/3 delle sanzioni irrogate, prevedendosi altresì che le minori entrate derivanti dalle previsioni sono coperte con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 4, le ulteriori misure recate dall'articolo 1 sono di carattere ordinamentale e di coordinamento e precisamente:

- previsione all'articolo 1 di una disposizione generale (comma 2-bis) che includa oltre l'invito alla formulazione di osservazioni anche quello alla presentazione di un'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni, tra le informazioni da inserire nello schema di atto partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio;

- abrogazione dell'invito obbligatorio di cui all'articolo 5-ter. Tale articolo reca una disciplina, parziale e settoriale, del diritto al contraddittorio, superata e assorbita dalla previsione, generale, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente di nuovo conio;

- preclusione per il contribuente che si sia già avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di riproporla successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica sia in relazione alle imposte sui redditi e all'IVA (art. 6, comma 2-quater), che in relazione alle altre imposte indirette (art. 12, comma 2-ter);

- eliminazione, all'articolo 6, comma 2, del riferimento all'articolo 5-ter, come ostativo all'adesione post accertamento e introduzione di nuovi commi che prevedono la possibilità di presentare:

- 1) istanza di adesione nel caso di avvisi di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, entro il termine di presentazione del ricorso;

- 2) istanza di adesione nel caso di avvisi di accertamento o rettifica ovvero di atti di recupero cui si applica il contraddittorio preventivo, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto;

- 3) istanza di adesione entro quindici giorni dalla notifica di avviso di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero per i quali si applica il contraddittorio preventivo, qualora in detta fase il contribuente abbia presentato solo osservazioni sullo schema di atto;

- più chiara configurazione dell'articolo 5, come disciplina generale dell'accertamento con adesione, con la previsione della possibilità di attivare il procedimento di adesione su iniziativa nei soli casi in cui l'Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo ovvero il contribuente ha presentato un'istanza di adesione ai sensi del novellato articolo 6;

- delimitazione, tramite l'inserimento nell'articolo 7 del comma 1-quater, dell'oggetto dell'accertamento con adesione nelle ipotesi in cui il contribuente presenta l'istanza a seguito di notifica di avvisi di accertamento o rettifica, ovvero di atti di recupero preceduti dalla notifica dello schema di atto, ai sensi dell'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, per il quale ha presentato osservazioni.

- esplicita previsione della verifica di pagamento dell'importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell'accertamento con adesione;

- esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero;

- omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l'introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente. Si precisa che l'invito trasmesso

d'iniziativa ai sensi dei predetti articoli 5 e 11 deve intendersi escluso per gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati tra cui anche quelli basati su dati nella disponibilità dell'amministrazione o dell'ente, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;

- omogeneizzazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, in tema di presentazione dell'istanza di adesione, nel caso del procedimento relativo alle altre imposte indirette, con quelle inserite nell'articolo 6, nell'ambito del procedimento di adesione relativo alle imposte sui redditi e all'IVA;

- introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-quater) di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come a esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.

Nel caso di adesione "condizionata", l'organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di "adesione non condizionata", entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di "adesione condizionata" il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell'atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Con riguardo all'osservazione di cui alla lett. b), del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, con la quale si chiede una precisazione sulla portata normativa della locuzione "errori manifesti", il Governo, effettuati gli opportuni approfondimenti, ha ritenuto di non recepirla, atteso che il valore semantico dell'espressione utilizzata riflette con immediatezza che gli errori in questione sono esclusivamente e ictu oculi riconoscibili senza necessità di attività interpretativa o valutativa.

Il **comma 2 dell'articolo 1, alla lettera a)**, al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, attesa l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del contraddittorio preventivo, tramite l'inserimento di un nuovo comma nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che la competenza all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge spetta all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione.

Il medesimo **comma 2, alla lettera b)** introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

Nella norma viene descritto un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede:

- la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- distinti periodi di decadenza, dal potere di notifica dell'atto sulla base della diversa tipologia di crediti oggetto di recupero: otto anni in caso di credito inesistente, ovvero 5 anni in caso di credito non spettante, rispettivamente, per il recupero dei crediti non spettanti e per il recupero dei crediti inesistenti, per tenere conto dell'osservazione della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lettera c);
- il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;
- in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- l'attribuzione della competenza all'emanazione degli atti, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il precedente periodo di imposta;
- l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per le relative controversie.

La norma prevede, infine, l'applicazione delle suddette regole, a eccezione di quelle relative a periodo di decadenza e competenza all'emanazione degli atti, al procedimento di recupero degli importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Il comma 2 del nuovo articolo 38-bis del dPR n. 600 del 1973 dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate si disciplini la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non è dotato di firma digitale.

A seguito dell'introduzione del principio generale di partecipazione al procedimento di accertamento, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato il controllo, la tutela del contribuente diventa operativa anche nelle ipotesi in cui, a seguito di accessi, ispezioni e verifiche, è stato redatto e consegnato un processo verbale di constatazione.

Con riguardo all'osservazione di cui alla lett. d) del parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, finalizzata a introdurre la possibilità di pagamento rateale, in analogia con quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, il Governo, all'esito degli approfondimenti richiesti, ha ritenuto di non recepirla dal momento che, trattandosi di crediti di cui il contribuente non avrebbe potuto fruire, la concessione di siffatta opzione si risolverebbe in una impropria forma di finanziamento utilizzando la leva fiscale.

Infine, la **lettera d) del comma 2**, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, procede a modificare la relativa normativa introducendo un nuovo articolo 60-ter al dPR n. 600 del 1973; la precedente **lettera c)** abroga contestualmente il settimo comma dell'articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato dPR n. 600 del 1973.

Il **comma 3 dell'articolo 1**, invece, al fine di omogeneizzare le procedure di accertamento previste dalla normativa vigente, dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA è attivato ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Il **comma 4 dell'articolo 1** prevede l'abrogazione delle vigenti disposizioni relative agli atti di recupero a decorrere dalla data di cui all'art. 41, comma 2.

Il successivo **comma 5** chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell'entrata in vigore del comma 2, lettera b), del medesimo art. 1, sono da intendersi riferiti al nuovo art. 38 bis del dPR n. 600 del 1973, mentre il **comma 6** estende l'applicazione della novella normativa contenuta all'articolo 60-ter del dPR n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione. Il **comma 7** reca la clausola di invarianza dell'articolo, ad esclusione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), coperte ai sensi dell'articolo 4.

Art. 2 – Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto, in linea con gli *standard* internazionali, una serie di misure volte a potenziare la base informativa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per l'effettuazione delle attività di analisi del rischio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

Il vasto patrimonio informativo di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, per essere correttamente valorizzato ed efficacemente utilizzato, richiede strumenti e tecniche di analisi sempre più evoluti e, conseguentemente, continui investimenti, in termini di specializzazione delle risorse umane e innovazione tecnologica, così da riuscire a trasformare i dati in informazioni e le informazioni in conoscenza, perseguendo altresì obiettivi di semplificazione, efficientamento del processo e riduzione dei costi complessivi e degli oneri a carico della collettività.

In tale contesto, l'analisi del rischio in materia fiscale, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti, consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione *ex ante*, oltre che la repressione *ex post*, nonché l'attuazione di azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell'Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale e con minore impatto su cittadini e imprese anche in termini di oneri amministrativi. Nell'ambito dei controlli fiscali, infatti, il maggiore rischio per i diritti dei contribuenti non è tanto la quantità di dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ma eventualmente la loro incompletezza e la visione "parziale" che ne deriva, con conseguente possibile alterazione del quadro istruttorio complessivo e compromissione del principio di capacità contributiva e, in definitiva, dell'equità sociale e dell'equilibrio delle finanze pubbliche.

Il potenziamento dell'attività di analisi del rischio è stato ampiamente valorizzato anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, a completamento delle «azioni», prevede diverse «riforme», intese quali misure destinate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi, già indicati nelle *Country Specific Recommendations* rivolte all'Italia dall'Unione Europea, di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo. Tra queste, quella denominata «Riduzione del tax gap», prevede esplicitamente che «L'obiettivo del potenziamento dei controlli sarà realizzato attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall'applicazione di strumenti di data analysis più avanzati e dall'interoperabilità delle banche dati». Tra gli strumenti di *data analysis* vengono citate le «tecniche sempre più avanzate come intelligenza artificiale, machine learning, text mining, analisi delle relazioni».

L'implementazione di piattaforme avanzate di analisi dei dati e l'utilizzo di *software* specialistici, peraltro, richiede piena coerenza con il quadro giuridico unionale e nazionale, con particolare

riguardo ai temi del rispetto della riservatezza dei contribuenti e della protezione dei dati personali. Ciò premesso, con la presente disposizione, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17 (*Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo*), comma 1, lettere c) e f), della legge 9 agosto 2023, n. 111, si procede quindi al riordino e al potenziamento delle disposizioni, attualmente contenute in una pluralità di fonti, talvolta anche risalenti, che disciplinano, in maniera non sempre coordinata, le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire a un quadro normativo coerente e unitario, che consenta azioni mirate ed efficaci, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti.

In particolare, il **comma 1** detta alcune definizioni finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo, in maniera esplicita, che lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e intelligenza artificiale. Tale ultima possibilità, invero, pur essendo già prevista dal Regolamento *privacy* - in particolare nelle parti in cui si discorre di profilazione - non risulta ancora espressamente contemplata da una norma definitoria nazionale. Il successivo **comma 2** conferma che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Il **comma 3**, per conseguire le susposte esigenze di interconnessione e per assicurare una visione completa dei dati e delle informazioni disponibili, prevede che - indipendentemente dalle specifiche finalità di acquisizione - l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici. In tal modo, la disposizione conferisce ulteriore vigore alle modifiche apportate all'articolo 2-*ter* del d.lgs. n. 196 del 2003 a opera del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, che, ha introdotto la possibilità di costituire la base giuridica di un trattamento attraverso un atto amministrativo generale, disponendo altresì che il trattamento di dati per finalità di pubblico interesse, ovvero per l'esercizio di pubblici poteri, è sempre consentito.

Il **comma 4**, valorizzando le modifiche apportate all'articolo 2-*undecies* del d.lgs. n. 196 del 2003 a opera dell'articolo 1, comma 681, della legge n. 160 del 2019, prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando a un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina di dettaglio e, in particolare, l'individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I **commi 5 e 6** dettano disposizioni di coordinamento con la normativa che disciplina le attività di controllo ai fini delle II.DD. e dell'Imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 7** riconosce, attraverso il rinvio ai commi 3 e 4, alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le finalità di cui all'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, facendo comunque salva la possibilità di utilizzare per i fini consentiti dalla normativa di riferimento,

i dati soggetti all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, concernenti, rispettivamente, il trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, e il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

La disposizione ha lo scopo di riconoscere anche alla Guardia di finanza, tenuto conto di quanto previsto per l'Agenzia delle entrate, nei commi 3 e 4, prerogative in materia di analisi di rischio, allineando altresì le finalità d'uso a quelle previste per i dati fattura integrati e per i file XML della fatturazione elettronica.

Il **comma 8** punta a uniformare le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 682 e seguenti della legge n. 160 del 2019, prevedendo che anche la Guardia di finanza, al pari dell'Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015. In questo modo le finalità d'uso sono allineate rispetto a quelle previste per i dati fattura integrati e per i file XML della fatturazione elettronica, richiamando altresì la possibilità del ricorso a nuove tecnologie e tecniche di analisi nonché l'applicazione delle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali. Il **comma 9** dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza (ad esempio riguardanti documenti classificati, documenti coperti da segreto istruttorio, ecc.), condividere tra loro, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d'intesa. Tale precisazione esplicita, a fini di mero coordinamento, passaggi procedurali già esistenti a legislazione vigente.

A questo scopo, possono essere costituite, conformemente ai rispettivi ordinamenti, unità integrate di analisi del rischio. In tal modo, oltre a rafforzare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di contrastare i fenomeni lesivi delle ragioni erariali, è possibile creare effetti sinergici ed evitare la duplicazione di investimenti infrastrutturali e umani, evitando altresì la sovrapposizione delle attività. Da ultimo, il **comma 10 dell'articolo 2**, statuisce che dall'attuazione delle disposizioni in illustrazione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti da esso previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In accoglimento del parere del Garante per la protezione dei dati personali (n. 3 dell'11 gennaio 2024), sono state apportate le seguenti modifiche:

- comma 3: è stato espunto il riferimento alle informazioni "pubblicamente disponibili" dal novero di quelle suscettibili di utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate in quanto ritenute dal Garante prive dei necessari requisiti di affidabilità e raccolte per finalità diverse da quelle sottese al trattamento considerato;
- comma 4: è stato espressamente previsto il parere del Garante sullo schema di regolamento di individuazione di specifiche limitazioni e modalità di esercizio del trattamento connesso all'attività di analisi del rischio fiscale;
- comma 8: è stata espunta la parola "avanzate" riferita alle tecniche di analisi del rischio cui può ricorrere la Guardia di finanza nell'utilizzo dei contenuti dell'Archivio dei rapporti finanziari.

È stato, inoltre, modificato il comma 10, coerentemente alla condizione espressa nel parere della 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica e della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti da esso previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 – Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti

La disposizione di cui al **comma 1** introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, in coerenza con le più recenti modifiche della DAC (direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. "DAC7", recepita con decreto legislativo 1° marzo 2023, n.32).

Viene, inoltre, armonizzata e resa più organica la disciplina delle attività di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della Direttiva 2016/11/UE e seguenti modificazioni, nonché con Paesi al di fuori dell'Unione europea, qualora esistano accordi internazionali di riferimento.

La nuova disciplina, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, è in ogni caso finalizzata a minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

La revisione sia delle attività svolte ai fini dello scambio delle informazioni di pertinenza sia dell'applicazione delle norme nazionali relative alle imposte sul reddito, mediante il potenziamento degli strumenti cd. di "cooperazione amministrativa avanzata", comportano una più stretta collaborazione e una maggiore interazione tra le amministrazioni finanziarie interessate.

In particolare, al novellato articolo 31 bis viene disciplinata l'attività di scambio di informazioni su richiesta, tanto nei confronti dei Paesi UE quanto delle giurisdizioni terze, con riferimento alle attività che si inseriscono nel procedimento di verifica e accertamento.

Gli articoli 31-bis.1, 31-bis.2, 31-bis.3 e 31-bis. 4, invece, disciplinano, in modo più organico e unitario, gli strumenti cd. di "cooperazione amministrativa avanzata", incluse le verifiche congiunte di recente introdotte nell'ordinamento italiano con l'articolo 16 del decreto legislativo del 01/03/2023, n. 32. Gli effetti di dette procedure, con particolare riferimento alle rettifiche in diminuzione operate a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti sono condivisi dagli Stati partecipanti, restano disciplinati dall'articolo 31-quater, comma 1, lettera b).

Viene, inoltre, introdotta una specifica disciplina per l'attivazione di forme di cooperazione avanzata con le giurisdizioni terze, in coerenza con quanto previsto per gli Stati membri UE e con gli specifici accordi vigenti a livello bilaterale o multilaterale, la cui prevalenza è assicurata, conformemente all'articolo 117 della Costituzione, dalla clausola generale di salvaguardia recata dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il **comma 2** precisa che dall'attuazione dell'articolo in questione non derivano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi disciplinate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 – Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi

all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nell'Unione europea da Paesi extra-UE, con l'**articolo 4** si introduce il comma 7-quater nel corpo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'articolo 35 detta disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività d'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, anche per il tramite di una stabile organizzazione, precisando quale debba essere il contenuto delle stesse, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione. Tra gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di inizio attività – o da una successiva dichiarazione di variazione – vi rientra anche l'eventuale volontà del soggetto di effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (cfr. art. 35, comma 2, lett. e-bis).

Con riferimento a questa tipologia di operazione, si intende contrastare un ricorrente utilizzo abusivo e fraudolento del regime che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In particolare, con tale procedura gli Stati membri esentano dal versamento dell'IVA le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta, ha i requisiti per essere considerata una cessione intracomunitaria.

L'esperienza operativa ha posto in evidenza che questa procedura spesso è utilizzata in modo fraudolento da parte di operatori non residenti nell'Unione europea che importano merce nel territorio dell'Unione senza adempiere agli obblighi fiscali ai fini IVA. Più in dettaglio, per il tramite di posizioni IVA riferite a prestanomi complacenti, aperte da rappresentanti fiscali residenti nello Stato membro di destinazione, viene introdotta merce immessa in libera pratica, con pagamento dei dazi doganali, in un diverso Stato membro dove viene trasferita in esenzione di IVA, in quanto l'importazione è seguita da una cessione intracomunitaria.

Nei documenti doganali e negli elenchi riepilogativi deve essere individuato il cessionario e destinatario finale della merce che, in questi casi, corrisponde al soggetto non residente identificato tramite un rappresentante fiscale.

Per contrastare e prevenire tali fenomeni, l'introduzione del comma 7-quater prevede innanzitutto che i soggetti non residenti nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo - che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale – possano effettuare operazioni intracomunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia, rimettendo poi a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio di detta garanzia.

Il nuovo comma 7-quater prevede, poi, che il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate una dichiarazione di inizio attività o di variazione di attività - in cui risulti l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), dell'articolo 35 - ha l'obbligo di verificare la veridicità e la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Infine, viene previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza.

Per le stesse finalità, vengono aggiunti alcuni periodi nel terzo comma dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, concernente le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

In particolare, si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In altri termini, il rappresentante fiscale non deve aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari, né aver concluso un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi; non deve avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (incandidabilità e impossibilità di ricoprire determinate cariche).

Viene altresì previsto che, in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che si intende nominare rappresentante fiscale. Infine, si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

Da ultimo, in caso di violazione degli obblighi di cui al nuovo art. 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene prevista una specifica sanzione a carico del rappresentante fiscale che si propone di introdurre nell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 5 – Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione

La disposizione di cui all'**articolo 5**, al fine di dare attuazione all'articolo 17 (Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo), comma 1, lettera h), n. 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, interviene sulla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, apportando modifiche in tema di revisione dei termini di decadenza per l'emissione degli avvisi in materia di imposta sui premi di assicurazione, prevedendo altresì la possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini, in linea con quanto già previsto in ambito dichiarativo nel settore impositivo IVA.

Con il **comma 1, lettera a)**, si prevede la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. L'introdotta possibilità di presentazione di denunce tardive nei termini è eseguita allineando gli adempimenti dichiarativi a quelli già vigenti in ambito Iva (cfr. articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 richiamato dall'articolo 8, comma 6 del medesimo decreto).

Con il **comma 1, lettera b)** viene data attuazione al principio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lett. h), n. 2), della legge n. 111 del 2023 finalizzato alla rivisitazione del termine (previsto dall'articolo 29 della legge n. 1216 del 1961, istitutiva dell'imposta sui contratti assicurativi) per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati per

uniformarlo a quelli delle altre imposte indirette.

Il termine decennale attualmente previsto nell'articolo 29 in parola risulta ancorato al periodo di ordinaria prescrizione; tuttavia, a partire dalla riforma tributaria del 1972-1973, l'ordinario periodo di "compimento" dell'azione accertatrice si è andato contraendo ed è attualmente individuato in quello di decadenza quinquennale (come, ad esempio, previsto dall'articolo 57, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

Nell'ambito della predetta revisione dell'articolo 29 è stato altresì riformato il termine *a quo* a partire dal quale calcolare il decorso del termine di decadenza per le attività di liquidazione delle denunce; a partire dalle denunce presentate relativamente al periodo di imposta 2024 viene previsto che il suddetto termine non decorra più dalla data del versamento, bensì da quello della presentazione della denuncia. Ciò consente di gestire tempestivamente anche le denunce tardive nei termini introdotte dalla precedente lettera a) del comma 1, nonché le denunce integrative. La modifica allinea la disposizione in materia di termini per la liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni a quella di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, applicabile anche all'IVA ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 26/02/1999 n. 46.

Con il **comma 2** vengono disciplinati i termini per l'entrata in vigore delle predette disposizioni, chiarendo in tal modo che le modifiche di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) non hanno efficacia retroattiva. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, mentre le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dagli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Con l'inciso "*Se non stabilito diversamente*" viene fatto salvo il differente termine di vigenza previsto dal novellato articolo 29 della legge n. 1216 del 1961 per quanto attiene le attività di liquidazione delle denunce relative all'imposta sulle assicurazioni applicabile a decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024.

Titolo II

Disciplina del concordato preventivo biennale

Con riferimento all'istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), la disposizione introdotta con il presente decreto si articola in un Titolo suddiviso nei seguenti quattro capi:

- Capo I: sono individuate le disposizioni a carattere generale riferibili a tutte le tipologie di contribuenti per le quali si rende applicabile il CPB;
- Capo II: sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- Capo III: sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
- Capo IV: sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell'articolato.

In attuazione della legge delega, l'**articolo 6** del Capo I introduce l'istituto del CPB la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato.

Nell'**articolo 7** si prevede che, per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate formula una

proposta per la definizione biennale:

- del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

- e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 2 della disposizione, considerata l'osservazione espressa dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, prevede che nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo venga limitata, in via sperimentale, alla sola annualità d'imposta 2024.

Nel successivo **articolo 8**, considerate le osservazioni espresse dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, sono disciplinate le tempistiche per la messa a disposizione dei contribuenti degli appositi programmi informatici per l'elaborazione della proposta di concordato. In particolare, si prevede che l'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Viene, quindi, previsto che i primi due anni i software di calcolo del CPB sono resi disponibili con tempistiche più ampie. In sintesi, per il primo anno di applicazione del CPB, il contribuente dispone di un ampio lasso temporale che va dal 15 giugno al 15 ottobre per inserire i dati negli appositi applicativi informatici, valutare la proposta di concordato ed eventualmente accettarla.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le modalità mediante le quali i soggetti beneficiari effettuano la comunicazione telematica alla Agenzia delle entrate. Tale gestione informatica consente di semplificare al massimo le dinamiche di funzionamento dell'istituto garantendo, così, la più ampia adesione da parte dei contribuenti.

Non sembrano, pertanto, compatibili con tale schema di funzionamento delle dinamiche applicative del CPB, le osservazioni sub lettera e) del parere della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati.

In particolare, viene previsto che con il decreto di cui all'articolo 9 sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

Nel citato **articolo 9** si dispone che la proposta di concordato è elaborata, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizzi, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, limitando, quanto più possibile, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La previsione in argomento, in base alla quale la proposta di CPB è elaborata in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, appare idonea a superare le osservazioni, di cui alla lettera sub h) del parere, espresse dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, relative alla possibilità per il contribuente di segnalare, in sede di perfezionamento del concordato, eventuali anomalie che incidono sul punteggio di affidabilità e sul reddito.

In recepimento dell'osservazione della 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica e dell'osservazione di cui alla lettera i) del parere della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, sono stati rivisti i termini per gli adempimenti preparatori e per il

perfezionamento del procedimento.

Viene anche stabilito che la predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, venga approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Le proposte di concordato saranno, pertanto, elaborate sulla base dei percorsi metodologici definiti nei citati decreti ministeriali che, come detto, al fine di garantire una corretta rappresentazione della capacità contributiva, devono tener conto delle specificità delle diverse attività economiche interessate assicurando, così, un'adeguata individuazione delle dinamiche economiche tipiche di ciascun settore e delle relative redditività.

Al riguardo, non sembra in linea con tale impostazione l'osservazione espressa dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, finalizzata a prevedere che, nella procedura di elaborazione e definizione della proposta di concordato, l'eventuale incremento del reddito e della produzione netta rispetto a quello dell'anno di riferimento preso a base, sia limitato a una percentuale fino al massimo del 10 per cento.

Tale proposta sembrerebbe non considerare adeguatamente le significative differenze strutturali e dimensionali che contraddistinguono le diverse categorie di contribuenti potenzialmente interessati dal CPB.

Al riguardo, la previsione di una soglia generale e indifferenziata, svincolata da parametri dimensionali e dalle specificità dei diversi settori economici interessati, oltre che dalle peculiarità dei singoli, potrebbe determinare un'applicazione dello strumento penalizzante per i contribuenti con redditività più rilevanti favorendo, potenzialmente, comportamenti illegittimi di sottodichiarazione degli imponibili.

Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti forme, modalità e limiti dei trattamenti effettuati. Viene quindi previsto che, ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati dichiarati dal contribuente ne acquisisca ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

Con il decreto di cui al **comma 1** del citato **articolo 9** sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate, considerato il citato parere espresso dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica e dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lett. i), elabora e comunica la proposta, attraverso i programmi informatici utilizzati per la comunicazione dei dati.

Il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta di concordato è quello previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435. Considerate le osservazioni espresse dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lettere sub i) e n), nonché dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 38 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Lo schema procedimentale previsto dalla presente disposizione consente di semplificare al massimo le modalità di trasmissione dei dati necessari per il calcolo della proposta e di adesione alla stessa.

In particolare, per il primo anno di applicazione del regime, viene previsto un coordinamento delle attività e delle tempistiche individuate per l'applicazione del concordato con quelle fissate per gli adempimenti fiscali.

Tenuto conto delle condizioni formulate dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati e dalla 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica, l'articolo 39 dispone che dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, in accoglimento del parere del Garante per la protezione dei dati personali (n. 3 dell'11 gennaio 2024), sono state apportate le seguenti modifiche:

- comma 1: soppressione, al secondo periodo, delle parole "ove necessario" finalizzato a circoscrivere l'obbligo di acquisizione del parere del Garante sullo schema di regolamento ivi previsto volto a disciplinare la metodologia sulla base della quale l'Agenzia delle entrate deve elaborare la proposta di concordato biennale;
- comma 2: inserito, al secondo periodo, il riferimento all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'**articolo 10**, presente al Capo II, viene definito l'ambito soggettivo di applicazione del concordato relativo ai soggetti ISA anche attraverso l'individuazione di una serie di requisiti per l'accesso.

In particolare, possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dalla applicazione degli ISA che, con riferimento all'anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per l'adesione della proposta di concordato dell'articolo 9 hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Al riguardo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In conclusione, i contribuenti che applicano gli ISA, in recepimento delle osservazioni espresse dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lettera f), nonché dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, possono ricevere una proposta di concordato preventivo biennale a prescindere dal punteggio ottenuto a seguito della applicazione degli stessi ISA.

Non risulta, invece, in linea con l'approccio finalizzato ad ampliare la platea dei contribuenti che possono accedere al CPB, l'osservazione di cui alla lettera g) della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati che, viceversa, sembrerebbe tesa a limitare l'applicazione dell'istituto, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, solo ad alcune categorie di contribuenti. Ad ogni buon conto, il suggerimento della Commissione all'introduzione di una fase sperimentale è stato recepito, per l'anno 2024, con riferimento ai soggetti che determinano il reddito forfetariamente.

Tali condizioni, disciplinate nel Capo II per i contribuenti ISA, sono poi riproposte nel Capo successivo, in ragione delle medesime logiche, anche per i contribuenti forfetari.

Nell'**articolo 11** sono individuate le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato.

Le ipotesi previste possono essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità che sembrano poter minare il presupposto della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l'istituto dovrebbe fondarsi.

Più in dettaglio è previsto che non possano accedere alla proposta di concordato preventivo biennali contribuenti per i quali sussistono una o più delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nell'**articolo 12**, aggiornato, nell'ambito di una attività di razionalizzazione e riorganizzazione della disposizione, al fine di rendere più chiara la disciplina in esso prevista, viene disposto che l'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle entrate provvede alla verifica della correttezza dei versamenti attraverso le ordinarie modalità disciplinate dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Viene, infine, fatta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel successivo **articolo 13** viene disposto che, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti.

Essi sono, pertanto, tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

- alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali attraverso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.

Nell'**articolo 14** viene statuito che a conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui al precedente articolo 9, comma 3.

In considerazione delle osservazioni espresse dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lettera f), nonché della 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, sono stati espunti i commi 2 e 3, consentendo, così, ai contribuenti che applicano gli ISA, di poter ricevere una proposta di concordato preventivo biennale per il biennio successivo a prescindere dal punteggio ottenuto a seguito della applicazione degli stessi ISA.

Negli **articoli 15 e 16** viene disposto che i redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti professioni e di impresa, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, sono rispettivamente:

- quello di cui all'art. 54, comma 1 del TUIR al netto delle plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54, senza considerare i valori relativi plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54, nonché i redditi o quote di redditi

relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico;

- e quello di cui all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto TUIR, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico senza considerare i valori relativi a plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico.

Per entrambe le tipologie reddituali il reddito concordato non include, altresì, redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

L'articolo prevede che il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al precedente comma determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 2.000 euro al netto delle eventuali perdite pregresse.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci, secondo le rispettive quote di partecipazione.

Con specifico riferimento alla impresa familiare, l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 230-bis del codice civile e 5 del TUIR.

Nell'**articolo 17** viene previsto che il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al precedente comma, determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

All'**articolo 18** viene previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie mentre al successivo **articolo 19** viene disposto che, fermo restando quanto statuito agli articoli 15, 16 e 17, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Viene, quindi, previsto che, in presenza di circostanze eccezionali da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. Tale previsione ha la finalità di garantire certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente riducendo le possibilità che l'accordo tra le due parti possa venir meno.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera sub l) della 6^a Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, si è proceduto a ridurre dal 60 al 50 per cento la soglia di rilevanza dei minori redditi conseguenti al verificarsi delle circostanze eccezionali da individuare con il citato decreto

ministeriale.

È, infine, disposto che per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra i quali l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La logica dell'estensione dei benefici ISA ai contribuenti che accedono al CPB risiede nella circostanza che l'accesso al CPB e la definizione dei redditi concordati per il biennio avviene sulla base di un rapporto fiduciario che si fonda sul reciproco affidamento e trasparenza.

Nell'**articolo 20**, considerate le osservazioni espresse dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, viene previsto che nel caso di adesione al concordato, l'acconto dovuto è calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati per il periodo d'imposta per il quale è dovuto l'acconto. Per il primo periodo d'imposta di applicazione del CPB, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (metodo storico o previsionale).

Nel successivo **articolo 21** sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

In particolare, è previsto che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che per tali attività sia stata prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- b) il contribuente cessa l'attività.

Nell'**articolo 22** sono individuate delle fattispecie in presenza delle quali il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso.

Si tratta dei seguenti casi:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
- e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo

12, comma 2. Anche in caso di decadenza restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

L'inserimento della lettera c) risponde a finalità di razionalizzazione sistematica di disposizioni già contenute nel presente decreto.

La disposizione di cui al **comma 2 dell'articolo 22**, definisce le violazioni di non lieve entità.

Il successivo **comma 3** specifica invece che le violazioni di cui al comma 1 lettera e) e al comma 2, lettera a), b) e c) n. 1) non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

All'**articolo 23** del Capo III si prevede l'accesso al concordato preventivo biennale anche per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 2, mentre al successivo **articolo 24** viene disposto che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussistono una delle ipotesi già previste all'articolo 11 valide anche per i contribuenti ISA. Sono, infine, esclusi dal concordato i contribuenti che non posseggono i requisiti cui all'articolo 10, comma 2.

Nell'**articolo 25** viene altresì disposto che l'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito, obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. Viene prevista, anche per i contribuenti forfetari, l'applicazione di quanto disposto all'articolo 12, comma 2, secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede alla verifica della correttezza dei versamenti attraverso le ordinarie modalità disciplinate dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nell'**articolo 26** viene disposto che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i soggetti mantengono tutti gli adempimenti ordinariamente previsti per coloro che aderiscono al regime forfetario.

Nel successivo **articolo 27** viene statuito che decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire secondo quanto previsto al precedente articolo all'articolo 9, comma 3. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni oggetto di concordato è determinato, ai sensi dell'**articolo 28**, secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimodi 2.000 euro.

L'osservazione di cui alla lettera sub m), formulata dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, non sembra in linea con la previsione in argomento che, come innanzi illustrato, specifica che la proposta di concordato attiene al reddito di impresa o di lavoro autonomo e non riguarda l'individuazione di ricavi o compensi.

Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori la cui quota non dedotta, anche in conseguenza del predetto reddito minimo, resta deducibile dal reddito complessivo del

contribuente.

Nell'**articolo 29** viene previsto, sulla base di quanto disposto dalla legge delega, che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinariamente previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Nel successivo **articolo 30** viene disposto che gli eventuali maggiori o minori redditi determinabili secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Viene quindi previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi secondo le ordinarie regole previste per il regime dei forfetari, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, avviene la fuoriuscita dal concordato stesso a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica. Tale previsione ha la finalità di garantire certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente riducendo le possibilità che l'accordo tra le due parti possa venir meno.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera sub 1) della 6^a Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, si è proceduto a ridurre dal 60 al 50 per cento la soglia di rilevanza dei minori redditi conseguenti al verificarsi delle circostanze eccezionali da individuare con il citato decreto ministeriale.

Nell'**articolo 31**, considerata l'osservazione espressa dalla 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, viene statuito che nel caso di adesione al concordato, l'acconto dovuto è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l'anno 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (metodo storico o previsionale).

Nel successivo **articolo 32** sono individuate le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

In particolare, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

b) il contribuente cessa l'attività.

Si prevede, altresì, all'**articolo 33** che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifichi una delle condizioni previste nell'articolo 22, ove applicabili.

L'**articolo 34** del Capo IV prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

Nel medesimo articolo è, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale, anche per effetto della mancata comunicazione dei dati utili ai fini della elaborazione della proposta, o ne

decadono.

Tenuto conto delle condizioni espresse dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e dalla 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato, il comma 3 dispone che dall'attuazione delle disposizioni presenti nel medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell'**articolo 35** è previsto che per l'adesione al CPB non si applica la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012. In particolare, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), e ha soltanto omissso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Nel caso specifico, tuttavia, tenuto conto dell'estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

Viene, infine, previsto, ai fini del decreto in esame, che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159.

È altresì previsto, dall'**articolo 36**, che prima dell'approvazione delle metodologie di calcolo del CPB per i soggetti ISA sia sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.

96. Il parere eventualmente espresso da tale commissione non ha natura vincolante.

Al fine di consentire ai professionisti e agli altri intermediari fiscali di concentrare la propria attività nell'applicazione del nuovo regime di concordato preventivo biennale, la norma di cui all'**articolo 37** dispone un maggior termine per i versamenti dell'acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno 2024 per i soggetti che adottato il regime concordatario (31 luglio 2024).

All'**articolo 38**, in relazione alla osservazione espressa dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, sono previsti interventi finalizzati a revisionare, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e la disponibilità dei programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'**articolo 39** prevede, conformemente alle condizioni espresse dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e della 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica, che dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre a tale fine, specifica, inoltre, che l'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo III **Disposizioni finali**

Art. 40 - Disposizioni finanziarie

L'articolo 40 prevede le disposizioni finanziarie.

Vale, al riguardo, premettere che lo schema di delegato approvato in prima lettura prevedeva una quantificazione delle maggiori entrate, stimate sulla base di una metodologia di calcolo che muoveva da una conoscenza approfondita delle classi di contribuenti e dalla previsione di una rigida soglia di accesso per i soggetti che applicano i cd. ISA. Segnatamente, era espressamente richiesto che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, i suddetti contribuenti conseguissero un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati. Gli importi così stimati, valutati in 1.160 milioni di euro per il 2024 e in 582 milioni di euro per l'anno 2025, sarebbero stati da subito iscritti nel fondo per l'attuazione della delega fiscale, anche se utilizzabili solo all'esito del monitoraggio.

All'interno della descritta cornice, l'originaria previsione normativa prevedeva che per le eventuali maggiori entrate affluite a bilancio, eccedenti rispetto a quelle specificamente stimate sulla base di elementi dotati di un ragionevole grado di attendibilità dall'agenzia delle entrate, che risultassero accertate all'esito del monitoraggio prudenzialmente previsto dalla norma al fine di verificare l'effettiva realizzazione dei maggiori versamenti stimati avrebbe trovato applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

E' nel solco di tale conchiusa disciplina che si collocava la condizione prescritta dalle Commissioni bilancio a mente della quale, nella versione riformulata, si prevede che, per le risorse eccedenti "trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini della valutazione del carattere di permanenza di tali entrate per gli effetti di cui al comma 3 del medesimo articolo". La suddetta condizione si risolveva, dunque, in una precisazione a termini della quale le eventuali maggiori entrate eccedenti la quantificazione puntuale, in luogo di andare a beneficio dei saldi, sono considerate nell'ambito del meccanismo di contabilizzazione delle complessive maggiori risorse da compliance che, ove presentino il carattere della strutturalità, in base alla procedura di calcolo prevista dai commi da 3-5 della L. 178/2020, possono essere destinate a copertura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima LB 2021.

Pur tuttavia, come già precedentemente anticipato, il quadro regolatorio di riferimento, che fungeva da premessa al suddetto costruito giuridico, è mutato in ragione di mirate sollecitazioni rinvenienti dalle Commissioni parlamentari. E, invero, il suddetto requisito soggettivo di accesso, originariamente previsto in capo ai soggetti che applicano i cd. ISA, non è più oggi richiesto in recepimento delle osservazioni espresse dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lettera f), nonché dalla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, con conseguenti inevitabili ricadute sulla possibilità di effettuare un'affidabile stima delle maggiori entrate potenzialmente rinvenienti dal primo biennio di applicazione del concordato. Resta evidente, peraltro, che in assenza di una quantificazione puntualmente enucleata, esclusa dal nuovo quadro regolatorio, non potrebbe porsi né l'ipotesi di un maggior gettito inferiore a quanto ipotizzato, né di eccedenze rispetto alle quali sia opportuno verificare, con il citato meccanismo, l'eventuale carattere stabile, nell'ambito del flusso di maggiori entrate strutturali derivanti dagli istituti fondati sulla cd. compliance, in cui si collocherebbe anche l'istituto del concordato preventivo biennale.

Da qui l'opzione oggi privilegiata di una revisione della disciplina di riferimento che, in sostituzione dei precedenti accorgimenti contabili, prevede, in apice, per il biennio 2024-2025, l'allocatione delle maggiori entrate, rispetto alla legislazione vigente, rinvenienti dall'istituto del concordato al

pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, da enuclearsi rispetto al dato del versato complessivo tramite un apposito monitoraggio delle competenti strutture ed Enti della fiscalità, con successiva destinazione, anche mediante riassegnazione, al fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Ne discende che la condizione espressa nei pareri resi dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e dalla 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica relativa alla destinazione delle eventuali maggiori entrate, già quantificate con finalità di copertura finanziaria, era riferita a una formulazione della norma che è stata rivista in favore di un diverso meccanismo di determinazione, ex post, delle maggiori entrate auspicabilmente determinate, nel primo biennio di applicazione, dall'istituto del concordato preventivo biennale e, pertanto, può ritenersi superata.

Tutto ciò premesso, l'articolo, coerente con l'ultima versione del testo ed i relativi effetti, stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento, valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal comma 1 del medesimo articolo 40, afferente all'alimentazione del Fondo per l'attuazione delle delega fiscale, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4. Si prevede altresì che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 41- Entrata in vigore e decorrenza

L'articolo in esame reca disposizioni sull'entrata in vigore del decreto e sulla decorrenza del Titolo II.